

641^a Seduta plenaria

Giornale PC N.641, punto 7 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.761
EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

tenendo conto del lavoro svolto in relazione al rafforzamento dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza dell'OSCE,

prendendo nota dei documenti CIO.GAL/20/06, CIO.GAL/120/06, CIO.GAL/133/06 e CIO.GAL/161/06,

aggiungendo un nuovo regolamento generale all'Articolo I dello Statuto del personale,

1. decide di aggiungere il seguente regolamento allo Statuto del personale:

Regolamento 1.07

Riassegnazione di posti previsti nella tabella degli effettivi

Gli amministratori dei fondi hanno la facoltà di riassegnare tra i diversi programmi e all'interno di essi, su base temporanea e in caso d'urgenza e nell'ambito del mandato di un dato Fondo OSCE, fino al 10 per cento dei posti previsti nella tabella degli effettivi, consentendo di conseguire flessibilità per far fronte a situazioni eccezionali, con particolare riguardo a incarichi relativi alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, nonché una gestione più efficiente delle risorse umane. Il Paese che distacca il personale da riassegnare dovrà essere previamente consultato. Tali riassegnazioni terranno conto dell'esperienza professionale, delle conoscenze e della formazione del personale da riassegnare e potranno avere una durata non superiore a sei mesi, alla scadenza dei quali dovranno essere approvate dal Consiglio permanente nell'ambito della regolare procedura di bilancio o del riesame semestrale del bilancio e risultare conformi ai pertinenti regolamenti finanziari, con particolare riguardo al regolamento 3.02. Le riassegnazioni non dovranno comportare aumenti del livello complessivo di bilancio per un dato Fondo OSCE. I Capi delle

istituzioni e delle missioni attueranno le riassegnazioni in consultazione con il Segretario generale;

con riferimento al Regolamento 2.09 dello Statuto del personale,

2. approva gli emendamenti allo Statuto e regolamento del personale dell'OSCE riportati in allegato, concernenti le condizioni adeguate alla presenza delle famiglie presso le sedi di missione.

Regolamento e norma correnti	Regolamento e norma emendati
<p>Regolamento 2.09 Condizioni delle missioni non adeguate alle famiglie</p> <p>I membri internazionali delle missioni assumeranno la piena responsabilità per i propri famigliari nelle sedi di servizio. In nessun caso saranno loro accordati benefici o diritti a motivo della presenza dei loro famigliari nella sede di servizio. Il Segretario generale, in consultazione con i rispettivi capi missione, determinerà le sedi di servizio in cui i membri internazionali delle missioni non potranno essere accompagnati dalle famiglie.</p> <p>Norma 2.09.1 – Condizioni delle missioni non adeguate alle famiglie</p> <p>(a) Ai membri internazionali delle missioni non sarà consentito alloggiare le proprie famiglie in una sede di servizio che sia stata dichiarata non sicura per la permanenza delle famiglie.</p> <p>(b) Nel caso in cui una sede di servizio ove i membri internazionali delle missioni alloggiano le proprie famiglie sia successivamente dichiarata non sicura per le famiglie, i membri internazionali delle missioni interessati allontaneranno immediatamente le proprie famiglie dalla sede di servizio.</p>	<p>Regolamento 2.09 Condizioni delle missioni adeguate alla presenza delle famiglie</p> <p>I membri internazionali delle missioni potranno essere accompagnati dalle loro famiglie in talune sedi di servizio. Il Segretario generale, in consultazione con i rispettivi capi missione, determinerà le sedi di servizio in cui i membri internazionali delle missioni non potranno essere accompagnati dalle loro famiglie.</p> <p>Norma 2.09.1 – Condizioni delle missioni adeguate alla presenza delle famiglie</p> <p>(a) Ai membri internazionali delle missioni non sarà consentito essere accompagnati dalle loro famiglie in una sede di servizio che sia stata dichiarata non sicura per la permanenza delle famiglie.</p> <p>(b) I famigliari presenti in una sede di servizio in cui la loro permanenza è consentita, beneficeranno, ove necessario, dell'assistenza all'evacuazione in situazioni di emergenza fornita dall'Organizzazione. Ai membri internazionali delle missioni non saranno accordati benefici o diritti a motivo della presenza delle loro famiglie nella sede di servizio.</p>

<p>(c) I membri internazionali delle missioni che alloggiano le proprie famiglie in una sede di servizio dichiarata non sicura per la permanenza delle famiglie o che non provvedono al loro allontanamento, saranno soggetti a procedure disciplinari.</p> <p>(d) I membri internazionali delle missioni i cui familiari sono alloggiati o in visita presso le loro sedi di servizio assumeranno la piena responsabilità nei confronti delle loro famiglie, inclusa l'evacuazione in situazioni di emergenza.</p> <p>(e) Le suddette disposizioni si applicheranno anche ai capi missione.</p>	<p>(c) I membri internazionali delle missioni che alloggiano le proprie famiglie in una sede di servizio dichiarata non sicura per la permanenza delle famiglie o che non provvedono al loro allontanamento, saranno soggetti a procedure disciplinari.</p> <p>(d) I membri internazionali delle missioni i cui familiari sono alloggiati o in visita presso le loro sedi di servizio assumeranno la piena responsabilità nei confronti delle loro famiglie, eccetto nel caso di evacuazione in situazioni di emergenza.</p> <p>(e) Nel contesto delle precedenti disposizioni da (a) a (d) con situazione di emergenza si intende la situazione relativa alla sicurezza nel Paese ospitante, come stabilito dall'OSCE.</p> <p>(f) Le suddette disposizioni si applicheranno anche ai capi missione.</p>
---	--